

STUDI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
E DI DIRITTO COMPARATO

3

Direttori

Gabriele CRESPI REGHIZZI

Università degli Studi di Pavia

Girolamo MONTELEONE

Università degli Studi di Palermo

Nicola PICARDI

“Sapienza” Università Di Roma

Gianfranco RICCI

“Alma Mater Studiorum” Università di Bologna

Mario SERIO

Università degli Studi di Palermo

Comitato scientifico

Viviana BATTAGLIA

Università degli Studi di Palermo

Emanuela BENANTI

Università degli Studi di Palermo

Renzo Riccardo CAVALIERI

Università “Ca’ Foscari” di Venezia

Giorgio COLOMBO

Università degli Studi di Palermo

Giuseppe GIAIMO

Università degli Studi di Palermo

Rosario PETRUSO

Università degli Studi di Palermo

Federico RUSSO

Università degli Studi di Palermo

Guido SMORTO

Università degli Studi di Palermo

Domitilla VANNI DI SAN VINCENZO

Università degli Studi di Palermo

Salvatore ZIINO

Università degli Studi di Palermo

STUDI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DI DIRITTO COMPARATO

La collana si propone di raccogliere e portare a conoscenza del pubblico dei lettori saggi di diritto processuale civile, di diritto comparato e di diritto processuale comparato, in modo da offrire un quadro quanto più vasto e articolato delle predette discipline giuridiche. La collana si propone altresì di incoraggiare ed incrementare l'apporto di giovani studiosi.

Marco Farina

**Titoli esecutivi europei
ed esecuzione forzata in Italia**



Copyright © MMXII
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/ A–B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-5409-3

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: ottobre 2012

*A Gloria, Jacopo e Maria Sole
per il tempo che vi ho tolto
per la forza e l'amore che mi avete dato*

*If you can talk with crowds
and keep your virtue,
Or walk with kings, nor lose
the common touch,
If neither foes nor loving
friends can hurt you,
If all men count with you, but
none too much,
If you can fill the unforgiving
minute
With sixty seconds' worth of
distance run,
Yours is the Earth and every-
thing that's in it,
And which is more you'll be a
Man, my son!*

Rudyard Kipling, *If*

15 **Capitolo I**
L'abolizione dell'exequatur nello spazio giudiziario europeo. Evoluzioni e prospettive.

I.1. Profili generali del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze straniere, 15 – I.2. La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nell'Unione Europea, il principio del “mutuo riconoscimento” e l'abolizione dell'*exequatur*, 27 – I.3. Dalla convenzione di Bruxelles del 1968 al Regolamento n. 44/2001: la struttura del procedimento di *exequatur* ed il (differente) rilievo e contenuto dei motivi ostativi al riconoscimento ed all'esecuzione, 35 – I.4. Dal Regolamento n. 44/2001 al Regolamento n. 805/2004 che istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Dal “controllo” dello Stato membro richiesto alla “certificazione” dello Stato membro di origine, 50 – I.5. Dal Regolamento n. 805/2004 ai Regolamenti n. 1896/2006 e n. 861/2007. Dalla certificazione di decisioni nazionali alla pronuncia di decisioni europee, 57 – I.6. Le prospettive future. Cenni sull'abolizione dell'*exequatur* nella proposta di revisione del Regolamento n. 44/2001, 61 – I.7. Ancora sulle prospettive future. Cenni sulla proposta di regolamento che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo, 70

77 Capitolo II

La formazione del titolo esecutivo europeo nel Regolamento n. 805 del 21 aprile 2004

II.1. Il campo di applicazione del Regolamento n. 805/2004, 77 – II.2. Le decisioni certificabili come titolo esecutivo europeo, 89 – II.3. La nozione di credito non contestato. Le ipotesi del riconoscimento espresso mediante una dichiarazione resa nel corso di un procedimento, 107 – II.4. *Segue*. La nozione di credito non contestato. Le ipotesi di non contestazione tacita e le decisioni rese a seguito di impugnazione, 116 – II.5. La certificazione come titolo esecutivo europeo, 146 – II.6. Le norme minime di procedura, 172 – II.6.1. Le norme minime in materia di notificazione della domanda giudiziale o dell'atto equivalente, 180 – II.6.2. Le norme minime relative al contenuto informativo della domanda giudiziale, 187 – II.6.3. La sanatoria dell'inosservanza delle norme minime e la funzione del riesame in casi eccezionali, 192 – II.7. Cenni sulla certificazione delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici, 200

209 Capitolo III

La formazione del titolo esecutivo europeo nel Regolamento n. 1896/2006

III.1. Il campo di applicazione del Regolamento n. 1896/2006 e la natura dei crediti tutelabili con il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, 209 – III.1.1. Il carattere transfrontaliero della controversia e la competenza giurisdizionale, 216 – III.2. La fase senza contraddittorio, 230 – III.3. L'opposizione all'ingiunzione di pagamento, 245 – III.4. La dichiarazione di esecutività dell'ingiunzione, 259

265 Capitolo IV

L'esecuzione forzata in Italia del titolo esecutivo europeo

IV.1. Le regole peculiari dell'esecuzione forzata di un titolo esecutivo europeo in Italia, 265 – IV.2. La sospensione o la limitazione dell'esecuzione, 280 – IV.2.1. La sospensione o la limitazione dell'esecuzione nel Regolamento n. 805/2004, 281 – IV.2.2. La sospensione o la limitazione dell'esecuzione nel Regolamento n. 1896/2006 e nel Regolamento n. 861/2007, 289 – IV.2.3. Notazioni generali sui contenuti dei provvedimenti limitativi o sospensivi del procedimento esecutivo, 297 – IV.3. Il rifiuto dell'esecuzione, 302 – IV.3.1. Il rifiuto dell'esecuzione per incompatibilità con una decisione anteriore, 303 – IV.3.2. La contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata per altri motivi “interni”, 308

**L'ABOLIZIONE DELL'EXEQUATUR
NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO
EVOLUZIONI E PROSPETTIVE**

I.1. Profili generali del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze straniere.

L'analisi che ci proponiamo di compiere in questo volume ha riguardo alle evoluzioni che, in ambito comunitario, hanno interessato (e continuano tuttora ad interessare) il tema della esecuzione delle sentenze¹ in uno Stato membro diverso da quello ove sono state pronunciate.

Come si avrà modo di notare più approfonditamente nel prosieguo della presente indagine, dette evoluzioni si sostanziano nella prevista possibilità che una sentenza pronunciata in uno Stato membro possa essere eseguita in altro Stato membro senza che sia necessario ivi ottenere una dichiarazione di esecutività, ovvero senza che sia necessario instaurare nello Stato membro di esecuzione alcuna procedura intermedia (c.d. *abolizione dell'exequatur*).

Il tema da affrontare riguarda, come ben si intende, la circolazione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali di condanna emessi in uno Stato membro. Vale a dire la possibilità che di detta efficacia esecutiva ci si possa servire anche *extra territorium judicantis* e, quindi, al di là dei suoi originari limiti territoriali coincidenti con

¹ Come noto, nel linguaggio "comunitario" al termine sentenze si preferisce l'uso del termine "decisioni", ciò corrispondendo ad una maggior ampiezza dell'ambito "oggettivo" di applicazione delle norme che regolano la circolazione dei provvedimenti giurisdizionali civili (non limitato, in effetti, ai provvedimenti che chiudono definitivamente la controversia decidendone irrevocabilmente il *merito* ed invece esteso, ad es., anche ai provvedimenti provvisori di natura cautelare). Di tale questione, tuttavia, si dirà meglio *infra*.

quelli dello Stato membro nel cui nome è stata esercitata la giurisdizione nel caso specifico.

Ciò che, indubbiamente, giustifica ed, in qualche misura, impone un breve indugio volto ad un preliminare inquadramento generale della più vasta tematica attinente la rilevanza in ciascun singolo ordinamento nazionale dei provvedimenti giurisdizionali civili pronunciati all'estero. Non essendovi dubbio, in effetti, sulla circostanza per cui anche la possibilità di eseguire nel foro una sentenza straniera presupponga che ivi sia riconosciuto (ed ammesso, quindi, ad operare) quel particolare effetto di ogni provvedimento di condanna consistente nella possibilità di fondare un processo di esecuzione forzata necessario per l'attuazione pratica della concreta volontà di legge solo dichiarativamente accertata nel provvedimento².

Ed invero, nei più evoluti sistemi che ciascun ordinamento nazionale adotta (o meglio, deve necessariamente adottare³) al fine di permet-

² Peraltro, come si avrà modo di notare in seguito, i rinnovati strumenti di legislazione comunitaria che hanno provveduto ad eliminare la necessità di una procedura intermedia da instaurare nello Stato membro di esecuzione allorché in esso si voglia far valere l'efficacia esecutiva di una decisione emessa in altro Stato membro rilevano, in ogni caso, anche ai fini del *riconoscimento* dell'efficacia di *giudicato* che, eventualmente, promana da questa medesima decisione.

³ Non certo perché esista una norma di diritto internazionale cogente che imponga agli Stati il reciproco riconoscimento delle altrui decisioni giurisdizionali (per riferimenti su detta questione v. E. D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Torino, 2007, XV, nota 1) ma, diversamente, solo perché in mancanza di un siffatto espresso contegno di accettazione e/o recezione da parte del singolo Stato "richiesto" dei valori giuridici *stranieri* essi sarebbero, per ciò solo, *irrilevanti*. Attesa, in effetti, l'impossibilità di accedere a tesi c.d. "universalistiche" storicamente venute a fondarsi su di una peculiare e ben caratterizzata distinzione fra *iurisdiction* ed *imperium*, l'efficacia *tout court* di un provvedimento giurisdizionale straniero non può imporsi nel foro in virtù di una sua propria, intrinseca ed originaria "forza", ma solo in quanto il singolo ordinamento interessato a recepirla abbia provveduto a dettare apposite *norme* interne che contemplino questo medesimo provvedimento come produttivo di effetti giuridici corrispondenti a quelli stabiliti dall'ordinamento di origine (Così G. MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, 278, 296; cfr. anche B. COSTANTINO, *Sentenza, V) Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze civili straniere*, in *Enc.Giur.Treccani*, Roma, 2000, 1, nonché L. CONDORELLI, *La funzione del riconoscimento delle sentenze straniere*, Milano, 1967, 96 per il quale «le sentenze straniere, al pari delle norme e degli atti in genere di Stati esteri, hanno rilievo in un diverso ordinamento solo in quanto tale rilievo venga ad esse attribuito dalle norme, implicite od esplicite, di questo». A tal proposito sono noti, in effetti, i termini del dibattito insorto nella dottrina italiana con riferimento al sistema del "riconoscimento" delle sentenze straniere nel vigore del codice di pro-

cedura civile del 1865. Valorizzando il dato testuale emergente dall'art. 10 disp. prel. c.c., (per il quale, «le sentenze pronunziate da autorità straniere nelle materie civili, avranno esecuzione nel regno, quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal codice di procedura civile») e dall'articolo 559 c.p.c. (per il quale «le sentenze dei tribunali stranieri [...] non sono esecutive nel regno senza l'autorizzazione data in conformità del titolo XII del libro terzo»), si arrivò a teorizzare la dovuta limitazione del giudizio di delibazione previsto dall'allora vigente art. 941 c.p.c. alla sola ipotesi in cui si trattasse di dover, appunto, procedere ad esecuzione forzata sulla base di un provvedimento giurisdizionale di condanna pronunciato all'estero. Si riteneva, infatti, che l'efficacia dichiarativa e/o costitutiva della sentenza straniera (in breve, la sua efficacia di giudicato) non potesse che venire automaticamente a manifestarsi nel foro per sua propria forza, e ciò in virtù della distinzione fra *iurisdictio* – intesa quale attività meramente logica volta a definire le controversie ed avente, perciò, carattere necessariamente *extraterritoriale* (*iurisdictio in sola notione consistit*) – ed *imperium* – inteso quale espressione, esso solo, della sovranità statale e, quindi, con efficacia esclusivamente e necessariamente territoriale. La dottrina e la giurisprudenza formatesi nell'immediato vigore del codice del 1865, quindi, non solo e non tanto proclamavano l'automatica efficacia della regiudicata straniera in quanto dipendente dalla *iurisdictio* intesa quella attività meramente logica volta a definire le controversie, ma arrivava «a postulare l'impossibilità di un giudizio di delibazione a tale scopo, essendo l'autorità, l'efficacia giuridica, insita nella stessa sentenza straniera, e non essendo possibile al legislatore o al magistrato né toglierla né concederla» (così, C. D'AGOSTINO, *La delibazione incidentale nella dottrina italiana*, in *Riv.dir.int.priv.proc.*, 1967, 505). Pur, insomma, nella mancanza di una norma “interna” che disponesse in ordine alla *automatica* vigenza in Italia del giudicato formatosi all'estero, detta automatica vigenza veniva, in fin dei conti, ad argomentarsi sulla base della ritenuta *extraterritorialità* dell'attività giurisdizionale (ritenuta di schietta consistenza “logica” e, quindi, sganciata dall'esercizio della *sovranità*) che il giudice straniero aveva compiuto per addivenire all'accertamento della esistenza (e del modo di essere) di una determinata situazione sostanziale divenuta, in qualche modo, rilevante anche in Italia. Tant'è che non si esitò ad affermare (E.T. LIEBMAN, *L'azione per la delibazione delle sentenze straniere*, in *Riv.dir.proc.*, 1927, 291) che «vane è quindi la domanda, che ai sostenitori anche recenti della opposta tesi sembra decisiva, dove si trovi nella nostra legge la norma che subordina l'efficacia della cosa giudicata della sentenza straniera all'atto di riconoscimento del giudice italiano. La domanda va capovolta e dalla mancanza di una norma che in via generale riconosca efficacia alle sentenze straniere si deve dedurre, applicando analogicamente l'art.941 cod.proc.civ., che ad esse manca qualsiasi efficacia diretta finchè non intervenga un atto del giudice che ne pronunci il riconoscimento». Su questi temi v., tra gli altri, M.G. CIVININI, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Milano, 2001, 103 e nota 37 (ove gli opportuni riferimenti bibliografici) la quale rileva che la soluzione adottata nel vigore del c.p.c. italiano del 1865 si fondava sulla distinzione tra autorità ed esecutività della sentenza, la prima espressione della *iurisdictio*, caratterizzata da *extraterritorialità* e *uguale* in tutti gli Stati, e la seconda dell'*imperium*, espressione della sovranità nazionale; R. MARTINO, *La giurisdizione italiana nelle controversie civili transnazionali*, Padova, 2000, 78 il quale, sempre con riferimento al sistema adottato dal c.p.c. del 1865, osserva che la dottrina italiana dell'epoca recepi e fece propria la tradizionale distinzione tra autorità del giudicato che ha deciso la lite e forza esecutiva della condanna, tra *iurisdictio* ed *imperium*, nel senso che l'efficacia di giudicato era il risultato dell'attività essenzialmente giurisdizionale (o cognitiva) del giudice, mentre la forza esecutiva doveva essere ricondotta ad un atto di imperio, al comando diretto agli organi amministrativi dello Stato, impartito da un organo dello Stato; C. CONSOLO, *Evoluzioni nel riconoscimento delle sentenze straniere*, in *Nuovi problemi di diritto processuale civile internazionale*, Padova, 2002, il quale rammenta che la legge del 1865 voleva distinguere fra *iuri-*

tere che i provvedimenti giurisdizionali stranieri possano produrre la loro efficacia nel foro si distingue, tradizionalmente, il riconoscimento dalla esecuzione: l'uno avrebbe riguardo agli effetti di accertamento e/o costitutivi (in breve, agli effetti di giudicato sostanziale) promananti dalla sentenza straniera, l'altra invece alla possibilità di servirsi di questa medesima sentenza straniera come titolo esecutivo.

Detta "contrapposizione" fra il riconoscimento della sentenza straniera e la sua esecuzione, in effetti, ha avuto modo di imporsi perché alla distinzione nominalistica corrisponde, negli ordinamenti moderni, un diverso modo di operare del sistema congegnato per far sì che l'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali stranieri possa concretamente dispiegarsi *extra territorium judicantis*.

In sintesi, se il riconoscimento (degli effetti) del giudicato straniero può avvenire, in detti moderni contesti, automaticamente (ovvero, di diritto), all'esecuzione della condanna contenuta nel provvedimento giurisdizionale straniero può procedersi in altro Stato solo a condizione che ivi il provvedimento sia stato formalmente ed espressamente dichiarato esecutivo all'esito di un apposito procedimento giurisdizionale.

Con riferimento alla diversità di effetti che un provvedimento giurisdizionale è astrattamente in grado di sprigionare si assiste, insomma, ad una peculiare "combinazione" delle due differenti modalità nelle quali può venire a strutturarsi la attività di intermediazione che ciascun singolo Stato deve necessariamente porre in essere affinché la sentenza pronunciata in altro Stato possa spiegare i propri effetti *anche* nel proprio ambito territoriale.

sdictio (universale) ed *imperium* (territoriale) e subito dopo notando, però, che con, l'emergere della sovranità statale, anche la *iurisdictio* deve considerarsi manifestazione di *imperium*; G. MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, cit., 218, il quale notava che la dottrina italiana formatasi nella vigenza del c.p.c. del 1865 «distinguendo nella sentenza straniera la sua autorità ed efficacia giuridica dalla sua forza esecutiva, l'una espressione della *iurisdictio*, l'altra dell'*imperium*, affermava l'extraterritorialità della giurisdizione e ne desumeva la piena efficacia della sentenza straniera indipendentemente dal giudizio di delibazione, per tutti gli effetti diversi da quelli della esecuzione forzata». È noto, peraltro, come detta iniziale ricostruzione del sistema della "efficacia" in Italia delle sentenze straniere nella vigenza del codice del 1865 fu successivamente abbandonata, essendosi infatti poi giunti a ritenere necessario il giudizio di delibazione anche al fine di poter far valere nel foro l'efficacia di accertamento e/o costitutiva del giudicato formatosi all'estero. Su questa successiva evoluzione v. *infra* nel testo e nelle note.